

Redditi da capitale. Per le persone fisiche determinante la modalità di impiego: per mutui e depositi beneficio escluso

Interessi negativi, bivio deducibilità

Regime fiscale favorevole in caso di sottoscrizione di titolo del debito pubblico

Paolo Ludovici

La frenetica discesa dei tassi di interesse solleva un interrogativo di assoluta novità: la rilevanza tributaria degli interessi attivi di segno negativo. La fattispecie è la seguente: un soggetto, ad esempio una persona fisica o una società, ha un conto deposito con saldo positivo con un intermediario finanziario e anziché ricevere interessi attivi deve riconoscere alla controparte un importo a titolo di "interesse negativo".

Persona fisica

L'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi qualifica come redditi di capitale, tra gli altri, gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. La caratteristica comune dei redditi di capitale è riscontrabile nella previsione della lettera h) del comma 1 del medesimo articolo, che richiama i rapporti «aventi ad oggetto l'impiego di capitale».

In tale contesto, il reddito non può che essere prodotto dal soggetto che impiega il capitale e cioè che eroga il mutuo o effettua il deposito oppure è titolare del conto corrente. Per tale soggetto, l'impiego di capitale comporta l'emersione di un reddito che, tuttavia, può avere solo segno positivo. Pertanto l'interesse negativo non ge-

nera alcuna deducibilità sul piano tributario.

Né a tal fine è utile invocare la previsione dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies, del Testo unico che fa riferimento alla «cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale». Anche qualora se ne volesse ammettere l'applicabilità nelle fattispecie rappresentate, la norma attribuisce rilevanza ai soli differenziali positivi e non an-

ENTI NON COMMERCIALI

Per questi soggetti l'interesse sfugge all'imposizione non ricadendo in alcuna categoria reddituale

che a quelli negativi (articolo 68, comma 9, Tuir). Conseguentemente, l'interesse attivo negativo non può nemmeno generare una minusvalenza di natura finanziaria.

A conclusione opposta si deve giungere nel caso in cui l'interesse attivo "negativo" dovesse derivare da un'altra tipologia di impiego del capitale, quale ad esempio la sottoscrizione di un titolo obbligazionario o un titolo del debito pubblico che garantisce un rimborso inferiore al valore di sottoscrizione. In tal caso, il differenziale negativo ricade nel-

l'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del Testo unico che attribuisce rilevanza tanto alle differenze positive quanto a quelle di segno negativo.

Ente non commerciale

Più curiosa appare la situazione in cui l'interesse attivo negativo dovesse essere riconosciuto ad un ente non commerciale o a un intermediario finanziario estero privo di stabile organizzazione in Italia.

In tal caso, l'interesse attivo negativo ricevuto dal debitore non può essere ricondotto tra i redditi derivanti dall'impiego di capitale né tra i redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (l'attività di ricevere prestiti?) né tra i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (l'obbligo di restituzione del capitale preso a prestito?).

Come tale, quindi, dovrebbe sfuggire all'imposizione in Italia, non ricadendo in alcuna categoria reddituale. Questa conclusione ha come conseguenza che sull'importo corrisposto non deve essere applicata nessuna ritenuta alla fonte, nemmeno laddove l'erogante fosse un soggetto che opera come sostituto d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

